



COMUNE DI LOVERE
PROVINCIA DI BERGAMO



www.comune.lovere.bg.it

www.borghitalia.it

APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 DEL 23.04.2024

**REGOLAMENTO
DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITÀ INDIVIDUALE DI
VOLONTARIATO DELLE PERSONE FISICHE**



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



www.comune.lovere.bg.it

www.borghitalia.it

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Definizione e caratteristiche del volontario	3
Art. 3 - Ambiti di applicazione.....	3
Art. 4 - Istituzione dell'albo dei singoli volontari	4
Art. 5 - Requisiti richiesti.....	4
Art. 6 - Iscrizione all'albo volontari individuali.....	4
Art. 7 - Periodo di affiancamento.....	5
Art. 8 - Natura dell'attività di volontariato. Impieghi ed obblighi dei volontari	6
Art. 9 - Disciplinare.....	6
a) per l'amministrazione:	6
b) per i volontari:.....	7
Art. 12 - Riconoscimenti	8
Art. 13 - Trattamento dei dati.....	8
Art. 14 - Entrata in vigore e pubblicità	8



Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento nasce dalla forte volontà dell'Amministrazione di applicare i principi di sussidiarietà e di partecipazione attiva da parte del cittadino allo svolgimento di compiti di utilità civica e disciplina le modalità di svolgimento del servizio di volontariato da parte di singoli cittadini.
2. Il Comune di Lovere:
 - riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato svolta nel territorio comunale;
 - promuove e favorisce l'apporto di persone singole e gruppi alle iniziative promosse dal Comune e dirette al conseguimento di finalità nel campo sociale, culturale, turistico, ambientale e della solidarietà civile;
3. Il servizio di volontariato oggetto del presente regolamento è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita ed investe le attività di cui al successivo punto, nelle quali il Comune ha l'obbligo di intervenire per norme di legge, statutarie o regolamentari.

Art. 2 - Definizione e caratteristiche del volontario

1. Il volontariato individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestata da singoli cittadini, in modo transitorio o definitivo, esclusivamente senza fini di lucro, anche indiretto, e per i soli fini di solidarietà ed impegno civile. Tale insieme di attività, pur non essendo normata dalla legislazione vigente, assume particolare rilievo poiché l'impegno espresso in vari ambiti da quanti sono animati da valori di partecipazione civile coincide con gli obiettivi generali citati dall'articolo 1 del presente regolamento.
2. Il servizio di volontariato è svolto da cittadini in forma gratuita e non può essere retribuito in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; investe, indicativamente, gli ambiti di cui al successivo articolo 3, nei quali l'Amministrazione comunale ha l'obbligo di intervenire per norma di legge, statutarie o regolamentari.
3. Il volontariato individuale integra, ma non sostituisce, i servizi del terzo settore e di altri servizi già svolti dall'Amministrazione. I volontari, pertanto, non possono essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente o autonomo dell'Ente o di altri Enti competenti in materia, bensì potranno collaborare con loro unicamente per arricchire la qualità dei servizi esistenti o per sperimentare con l'originalità del loro apporto forme di intervento innovative.

Art. 3 - Ambiti di applicazione

1. Il servizio di volontariato può riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell'Amministrazione comunale, che non siano espressamente riservate, da leggi, regolamenti o altro, alla stessa o ad altri soggetti.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano le seguenti tipologie di attività:
 - assistenza e supporto allo svolgimento di manifestazioni ed attività culturali, turistiche,



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



www.comune.lovere.bg.it

www.borghitalia.it

sportive, ambientali e ricreative, nonché a quelle di carattere sociale ed assistenziale ed ambientali;

- supporto all'attività istituzionale degli uffici dell'Ente, in particolare per quanto concerne il riordino degli archivi e l'espletamento di altre attività similari;
- supporto nelle attività di informazione e diffusione delle iniziative comunali o degli organismi convenzionati con il Comune;
- piccole manutenzioni e/o pulizie di immobili di proprietà comunale e/o in gestione all'ente, delle aree verdi, monumenti, aiuole ed altre aree comunali a verde che non richiedano attestati o qualificazioni specifiche competenze;
- monitoraggio del territorio con segnalazione di eventuali situazioni che richiedono l'intervento di operatori del Comune;
- supporto e collaborazione con la Polizia locale per i servizi di regolamentazione della circolazione durante le cerimonie di varia natura (religiose, culturali, turistiche, sportive, civili), nonché per le attività scolastiche (accompagnamento degli alunni sui mezzi di trasporto e/o progetti di piedibus e similari).

Art. 4 - Istituzione dell'albo dei singoli volontari

1. È istituito l'Albo dei Volontari individuali, nel quale singoli volontari possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento delle attività necessarie.
2. La tenuta e l'aggiornamento dell'Albo dei Volontari sono affidati all'Area Affari Generali.

Art. 5 - Requisiti richiesti

1. Le persone che intendono svolgere attività di servizio volontario debbono possedere i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana e, se non italiani, in possesso di regolare titolo di soggiorno in corso di validità;
 - b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore agli 80 anni;
 - c) godimento dei diritti civili;
 - d) assenza di condanne e di procedimenti penali in corso.
2. Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili, purché comunque idonei al compimento dello specifico servizio. In questo caso, prima di disporre l'iscrizione o prima di affidare l'attività l'Ente può richiedere ulteriori attestazioni o certificazioni mediche, al fine di garantire all'interessato un utilizzo compatibile con la propria condizione fisica.

Art. 6 - Iscrizione all'albo volontari individuali

1. Le persone interessate a svolgere attività di volontariato previsto dal presente regolamento dovranno inviare la loro adesione, in carta semplice utilizzando il modulo qui allegato (allegato "A") al protocollo dell'Ente, con una delle modalità consentite dalla legge



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



www.comune.lovere.bg.it

www.borghitalia.it

- (consegna cartacea a mano, posta elettronica certificata, altro strumento elettronico disponibile al momento della presentazione).
2. Nella domanda di iscrizione devono essere indicati:
 - a) le generalità complete del volontario e la sua residenza;
 - b) l'autodichiarazione indicante l'assenza di condanne e di procedimenti penali in corso;
 - c) le opzioni espresse all'atto della domanda di iscrizione in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con la pubblica istituzione interessata e la disponibilità in termini di tempo;
 - d) l'accettazione incondizionata del presente regolamento;
 - e) l'indicazione di eventuali esperienze di volontariato svolte in passato.
 3. La domanda può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno. Periodicamente potranno essere esposti all'albo pretorio, nei luoghi abituali e sul sito web istituzionale del Comune avvisi pubblici per il coinvolgimento dei Volontari nello svolgimento di attività particolari rientranti negli ambiti indicati all'art. 2, salva fatta comunque la possibilità da parte dei cittadini di poter presentare spontaneamente durante tutto l'anno la propria candidatura a volontario.
 4. Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento di identità in corso di validità e, in caso di cittadino non italiano, copia del titolo di soggiorno in Italia. È inoltre possibile allegare altra documentazione attestante il possesso di particolari conoscenze/capacità e la patente di guida di automezzi in corso di validità.
 5. Le domande saranno istruite da parte dei competenti Responsabili di Area dell'Ente entro 30 giorni dal ricevimento; in caso di disponibilità del volontario ad operare in ambiti di competenza di più Responsabili l'istruttoria e la valutazione avverranno in forma congiunta. L'esito dell'istruttoria è insindacabile ed irrevocabile, salvo il superamento degli elementi che ne hanno determinato la non ammissibilità, in caso di esito negativo.
 6. I volontari ritenuti idonei verranno inseriti in un apposito albo dei volontari comunali depositato agli atti dell'Ente. Ad ogni volontario verrà assegnato e comunicato un codice identificativo univoco che verrà utilizzato per ogni ed eventuale necessità di comunicazione / gestione.
 7. I volontari inseriti nell'albo verranno attivati dal competente Responsabile di area dell'Ente in base ad un piano di impiego concordato con gli interessati, tenuto conto delle disponibilità e delle capacità dei singoli soggetti.
 8. Prima di avviare il servizio, verrà attivato un breve e sintetico momento di formazione al fine di fornire le informazioni di base necessarie, anche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro sull'utilizzo di dispositivi di protezione individuali, ove previsti e di trattamento dei dati ai fini della privacy.
 9. L'eventuale non attivazione del volontario da parte dei Responsabili di area dell'Ente è scelta insindacabile e inappellabile.

Art. 7 - Periodo di affiancamento

1. Il volontario sarà sottoposto a un periodo di affiancamento che potrà variare, a seconda dell'ambito di attività di cui all'articolo 2, da un minimo di 20 ore ad un massimo di 15 giorni, come disposto dal competente Responsabile di area dell'Ente.
2. Scaduto tale termine, salvo diversa disposizione del responsabile di area dell'Ente, il



volontario sarà operativo a tutti gli effetti.

Art. 8 - Natura dell'attività di volontariato. Impieghi ed obblighi dei volontari

1. L'attività di volontariato non costituisce in alcun modo rapporto subordinato di alcun tipo, essendo classificabile in attività prestata gratuitamente e volontariamente a favore della collettività, senza instaurazione di un rapporto di subordinazione gerarchica, senza vincolo del rispetto di un orario di lavoro prestabilito e senza obbligo di timbratura di cartellino di presenza. Ai fini esclusivamente assicurativi è prevista la tracciatura dell'inizio e della fine della durata dell'attività svolta dal volontario, mediante compilazione di un'apposita "scheda attività".
2. Ciascun volontario svolgerà le proprie mansioni secondo le disposizioni assegnate dal Responsabile di Settore di riferimento, non dovrà eccedere e mettere a rischio la propria ed altrui incolumità e dovrà tenere un comportamento adeguato improntato al rispetto ed alla tolleranza, sviluppando lo spirito di solidarietà e servizio nei confronti delle persone e delle istituzioni cittadine.
3. Qualora un volontario assuma comportamenti gravemente sconvenienti, lesivi per persone o cose, o che in ogni caso possano compromettere o contravvenire all'immagine e/o alle finalità del servizio, si applicano le sanzioni di richiamo o esclusione del servizio stesso.
4. L'affidabilità e la puntualità sono requisiti necessari per chi presta servizio volontario. In caso di impedimento per malattia od altre cause il volontario, nel periodo in cui svolge il servizio, deve darne tempestiva informazione all'ufficio comunale di riferimento.
5. I Volontari non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti in pianta organica.
6. L'utilizzo di personale volontario per le attività di volontariato non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né determinare la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
7. Lo svolgimento del volontariato non determina il diritto a usufruire del servizio mensa dei dipendenti comunali.

Art. 9 - Disciplinare

1. All'atto dell'instaurarsi del rapporto fra l'Amministrazione e singoli volontari, questi, unitamente al Responsabile dell'area di riferimento cui verranno assegnati sulla base del piano di impiego concordato, sottoscriveranno un disciplinare, dove venga specificato:

a) per l'Amministrazione:

- la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari;
- la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori dipendenti o autonomi;
- la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



www.comune.lovere.bg.it

www.borghitalia.it

connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;

b) per i volontari:

- la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per i fini di solidarietà, sono gratuite, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale e possono essere interrotte per qualsiasi momento con preavviso di almeno 3 giorni;
- l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con i responsabili pubblici, nell'ambito dei programmi impostati dall'ente, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.

Art. 10 - Rinuncia e revoca

1. I volontari possono richiedere la cancellazione dell'iscrizione in qualsiasi momento, presentando al protocollo dell'Ente apposita richiesta scritta in carta semplice.
2. L'Amministrazione comunale, nell'ambito del controllo del corretto svolgimento delle attività dei Volontari individuali, ha facoltà di sospendere o concludere in qualsiasi momento la collaborazione con il Volontario qualora:
 - a) venisse meno la necessità di utilizzo del Volontariato che aveva determinato l'inizio dell'attività da parte del Volontario;
 - b) da esse possa derivare un danno per l'Amministrazione comunale, l'utenza o la cittadinanza;
 - c) vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento;
 - d) siano accertate a carico del Volontario violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità;
 - e) l'Amministrazione non ritenga più opportuno il servizio.
3. Il Volontario il cui comportamento in servizio determini la cessazione del rapporto di collaborazione per le motivazioni esposte al punto 2, lettere b-d del presente articolo, viene cancellato dall'Albo Comunale dei Volontari e non può più essere iscritto.
4. La collaborazione cessa di norma alla data esposta nel disciplinare citato al precedente articolo. Prima della conclusione del periodo di attività, l'Amministrazione comunale, qualora permangano le condizioni che hanno determinato l'impiego del Volontario, può prolungare la collaborazione con il medesimo Volontario, se lo stesso è disponibile.
5. Almeno ogni 3 (tre) anni, l'Amministrazione comunale effettua la revisione dell'Albo comunale dei Volontari, al fine di verificare la volontà o meno di tutti gli iscritti al mantenimento dell'iscrizione e alla disponibilità di collaborazione volontaria.

Art. 11 - Assicurazione e mezzi

1. I volontari sono regolarmente assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale sia per gli infortuni che dovessero subire durante il loro operato sia eventualmente per la



responsabilità civile verso terzi.

2. Il Comune fornirà al volontario tutti i mezzi, a propria cura e spese, le attrezzature o gli indumenti necessari allo svolgimento del servizio. Tutto il materiale verrà riconsegnato all'ufficio di riferimento in caso di cessazione al servizio.
3. Il volontario sarà dotato di apposito tesserino di riconoscimento.

Art. 12 - Riconoscimenti

Qualora il Volontario ne faccia domanda, conclusosi il servizio di volontariato, l'Amministrazione comunale, anche in collaborazione con altri enti sovra comunali deputati a questo fine, può rilasciare un certificato delle esperienze acquisite durante il periodo di svolgimento delle attività (che comprenda una descrizione delle attività svolte, il numero di ore e il periodo temporale di riferimento).

Art. 13 - Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 i dati personali relativi al presente atto saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi al contratto ("*Tutela privacy*") secondo quanto previsto dalla specifica informativa depositata presso l'Ente e che la controparte dichiara di aver visionato.

Art. 14 - Entrata in vigore e pubblicità

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento troveranno applicazione le norme vigenti in materia.

Il regolamento verrà pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente.